

...omissis...

Il Tribunale di Palermo composto dai signori

Dott. Fabio Marino - Presidente

Dott. Michele Alajmo - Giudice, relatore

Dott. Maria Ciringione - Giudice

In esito all'udienza di discussione in camera di consiglio del 18/3/2016 2 ottobre 2015 ha pronunciato la presente

Con ordinanza 26 novembre/9 dicembre 2015 questo Tribunale, in diversa composizione, ha dichiarato l'interruzione del procedimento di reclamo emarginato a seguito della intervenuta dichiarazione di fallimento del signor creditore intervenuto nella procedura esecutiva per cui è causa, e litisconsorte (sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Palermo n. 95/2015).

L'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, terzo L'Avvocatura dello Stato patrocinante si

duole che il Giudice dell'esecuzione, sull'opposizione ex artt. 549, 617 c.p.c. proposta dall'Assessorato al Territorio della Regione Siciliana avverso l'ordinanza 1^a/3/2015 di accoglimento delle contestazioni dei creditori pignoranti, abbia dichiarato inammissibile la domanda rigettando la richiesta di concessione di un termine per consentire all'opposta Assessorato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società debitrice e dei creditori intervenuti, lo e il . Ha eccepito la violazione di legge con riferimento agli artt. 102, 617 e 618 c.p.c., in relazione alla disciplina della improrogabilità del termine perentorio per la *vocatio in ius* dei litisconsorti rilevata e motivata dal

Giudice; in via graduata, e nel merito, ha opposto l'inesistenza di alcune debito nei xxxxx

Le parti reclamate costituite come in epigrafe, con le rispettive memorie hanno contestato il ricorso adducendo: a) l'inammissibilità della domanda perché depositata in cancelleria in modo difforme a quanto prescritto dall'art. 16 bis comma 1 del D.L. 18/10/2012 n. 179; b) la tardività della riassunzione del giudizio per il mancato rispetto del termine di mesi tre decorrenti dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo; c) l'irrelevanza della dedotta clausola compromissoria in seno al contratto, vincolante solo le parti, stipulato tra

All'udienza camerale fissata con decreto presidenziale 26/2/2016, in esito alla discussione il Tribunale si è riservato di decidere autorizzando le parti a depositare memoria e concedendo termine.

2 - la norma che nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale fa obbligo alle parti già costituite del deposito degli atti processuali e dei documenti con modalità esclusivamente telematiche (nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici) va letta e applicata – nel sistema dei valori processuali implicati – secondo la logica della flessibilità che l'avvocatura ha esposto nelle note autorizzate.

L'Avvocatura dello Stato si è spinta a sostenere che, nel caso di riassunzione del procedimento, il ricorso (cautelare) in relazione alla sua idoneità ad ampliare i termini delle originarie eccezioni – il che può effettivamente avvenire ove si verificano mutamenti nelle circostanze di fatto o si alleghino fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente – va inteso come un ricorso nuovo, escluso pertanto dalla obbligatorietà del deposito cartaceo.

La questione della obbligatorietà della forma (telematica anziché cartacea) non può essere considerata al di fuori del sistema delle invalidità (artt. 156 e seguenti c.p.c.) il quale esclude che possa procedersi a declaratoria di inammissibilità dell'atto processuale (recte, per la materia in esame: di invalidità), ove l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo cui è destinato: nella specie, per essere stato assicurato il radicamento regolare, sostanziale e pieno del contraddittorio.

Deve piuttosto rilevarsi che secondo la ratio della novella introdotta con l'art. 16 bis del d.l. n. 179/2012, ove l'obbligo sancito dalla norma sia contravvenuto la violazione è suscettibile di rimedi processuali e ordinali di natura diversa, quale può essere la concessione alla controparte di un termine per non essere stata posta nelle condizioni di esaminare tempestivamente, in via telematicamente, l'atto processuale di causa.

Nel caso che si esamina neanche può dirsi vulnerata la predetta ratio, in quanto si tratta di un atto introduttivo (sebbene in riassunzione) che è stato notificato e portato

alla cognizione piena della controparte, con la realizzazione dello scopo della sua piena e tempestiva conoscenza.

Tale conclusione può perfino prescindere in particolare dalla valutazione della questione della rimessione in termini a causa della non imputabilità del mancato rispetto delle modalità telematiche, come dedotto dall'Avvocatura dello Stato per il reiterato respingimento da parte del sistema informatico "e-Lextel- Punto di accesso Giustizia" esitato come rifiuto atti.

Le deduzioni dei reclamati sul punto vanno pertanto disattese.

3 – Per quanto riguarda la valutazione sulla procedibilità del ricorso, in via preliminare il Collegio rileva che la progressione dell'espropriazione, con l'intervenuta ordinanza di assegnazione del credito, ha determinato la cessazione della materia del contendere sulla richiesta cautela; né può avere alcun fondamento giuridico l'aspettativa della reclamante, sostenuta con le memorie autorizzate, volta alla declaratoria di annullamento dell'atto successivo, costituito dall'ordinanza di assegnazione, come per le invalidità derivate: si tratta, infatti, di un provvedimento, quest'ultimo, che non è reclamabile; e che, in quanto atto dell'esecuzione, è assoggettato alla rituale, e indipendente, opposizione ex art. 617 c.p.c. in relazione ai vizi del procedimento della sua formazione e di quelli dipendenti dalla violazione delle norme che ne disciplinano il contenuto.

Va del resto osservato che, oltre la questione della preclusione sui motivi di impugnazione dell'atto di accertamento / contestazione a seguito della intervenuta ordinanza ex art. 553 c.p.c. essendo mancato il tempestivo arresto della procedura esecutiva, il provvedimento di assegnazione del credito del 16/7/2015 non risulta essere stato impugnato dall'interessato sia pure per irregolarità o per vizio di invalidità suo proprio avente ad oggetto la progressione procedimentale.

Va quindi richiamato il principio di diritto, di cui questo Tribunale ha fatto costantemente applicazione, ex art. 100 c.p.c. in base al quale la valutazione del merito cautelare dell'atto esecutivo presupposto è impedita dalla intervenuta definizione del procedimento di espropriazione.

Questa premessa giustifica il mancato approfondimento della questione, meramente virtuale, concernente il merito del rapporto obbligatorio che lega l'assessorato reclamante alla società esecutata.

Col proposto reclamo l'Assessorato ha insistito nei motivi dedotti in opposizione malgrado sull'oggetto della preliminare istanza di inibitoria degli effetti del provvedimento di accertamento del credito ex art. 549 c.p.c. non vi fosse più materia: costringendo gli avversari a coltivare il procedimento.

La difesa è fondata. La società ha infatti provato che l'avvocatura dello Stato, alla data del 9/10/2015 era a conoscenza dell'evento interruttivo. Si tratta del ricorso in opposizione agli atti esecutivi, proposto avverso l'ordinanza 9/9/2015 di correzione del provvedimento di assegnazione del credito, dalla cui intestazione si evince che l'Avvocatura dello Stato alla data del ricorso è a conoscenza che il creditore "Antonino Amato, come in atti rappresentato, è stato medio tempore dichiarato fallito dal Tribunale di Palermo con sentenza del 18/6/2015".

Ne deriva che gli effetti della riassunzione o della prosecuzione del processo vanno parametrati, secondo l'art. 305 c.p.c., non già all'epoca in cui il fatto interruttivo è stato documentato o dichiarato (udienza 20/11/2015, con la dichiarazione dell'avvocato Scaccianoce) ma alla data della conoscenza effettiva che la parte interessata alla riassunzione aveva dell'evento, come provato (Corte Costituzionale sentenza 6/7/1971 n. 159).

La riassunzione dell'Avvocatura dello Stato è dunque tardiva, recando il ricorso la data di deposito 2 febbraio 2016, oltre il termine di decadenza di mesi tre..

Ne deriva la dichiarazione di estinzione del procedimento di reclamo, come postulato dai reclamati.

Il regolamento delle spese segue secondo il criterio della soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo udite le conclusioni delle parti

DICHIARA

estinto il procedimento per reclamo. Condanna l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana al pagamento delle spese processuali a favore delle parti

..omissis...

2.227,00=, 1550,00= e 1147,00= oltre rimborso spese generali ex art. 2 comma 2
d.m. 55 /2014 , iva e cpa.
Palermo, 28 aprile 2016

Il Giudice relatore
Dott. Michele Alajmo



Il Presidente
Dott. Fabio Marino

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabio Marino".